

REGOLAMENTO (CEE) N. 3563/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1988

che istituisce un regime di sorveglianza per le importazioni di calamari congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (²), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che il mercato comunitario dei calamari congelati viene tradizionalmente rifornito in ampia misura con l'importazione di prodotti di base in provenienza dai paesi terzi;

considerando che la situazione, a livello internazionale, del mercato dei calamari congelati è caratterizzata in particolare dall'esistenza in alcuni paesi terzi di scorte considerevoli che potrebbero essere offerte a prezzi poco elevati; che, di conseguenza, il mercato comunitario in questione rischia di subire gravi perturbazioni che potrebbero mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE;

considerando che tale rischio può aggravarsi nei prossimi mesi a causa della fragilità del mercato e del carattere stagionale delle importazioni connesse al ciclo di produzione;

considerando che, per evitare una perturbazione del mercato comunitario dei calamari congelati, è necessario conoscere con precisione e in anticipo le modalità relative a qualsiasi importazione dei prodotti in causa sul mercato comunitario; che è quindi opportuno istituire, per un periodo limitato, un regime di sorveglianza delle importazioni nella Comunità dei calamari congelati di cui ai codici NC 0307 49 e 0307 99 11,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica sul mercato comunitario dei calamari congelati di cui ai codici NC 0307 49 e 0307 99 11 in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è rilasciato o vidimato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione, secondo la legislazione nazionale vigente, di una dichiarazione o di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di insediamento nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni richieste dalla normativa in vigore.

2. Nella dichiarazione o nella domanda l'importatore deve indicare:

- a) il proprio nome ed indirizzo;
 - b) la designazione del prodotto, precisando:
 - la denominazione commerciale,
 - il codice della nomenclatura combinata,
 - il paese d'origine,
 - il paese di provenienza;
 - c) il prezzo unitario per tonnellata del prodotto, in termini di prezzo cif franco frontiera ed il quantitativo per ogni categoria e forma di presentazione del prodotto importato;
 - d) la data o le date ed il luogo o i luoghi d'importazione previsti.
3. Il disposto del paragrafo 2 non osta all'immissione in libera pratica:
- qualora il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione, rispettivamente, superi il prezzo unitario o sia inferiore al quantitativo indicati nel documento d'importazione;
 - qualora il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione sia, rispettivamente, inferiore al prezzo unitario o superiore al quantitativo indicati nel documento d'importazione, nei limiti di una tolleranza massima del 5%.
4. Se, al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto importato, l'autorità competente constata che le menzioni riportate nel documento d'importazione in virtù del quale viene effettuata l'immissione in libera pratica non corrispondono alla realtà, l'importatore deve presentare una nuova domanda per il rilascio di un documento d'importazione per l'operazione di cui trattasi, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione, mediante telex, i quantitativi, il prezzo unitario, il paese d'origine e il paese di provenienza:
 - per ogni domanda di rilascio di un documento d'importazione,
 - per le importazioni effettuate in virtù di ciascun documento d'importazione.
2. Nel periodo di applicazione del presente regolamento, sono sospese per i prodotti in questione le comunicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3191/82.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

Esso si applica fino al 30 giugno 1989.

(¹) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(²) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.